

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4185

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ZANONE)

Abrogazione degli articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1975, n. 306,
sulla incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli
nel settore del latte

Presentato il 18 novembre 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — Com'è noto, la legge 8 luglio 1975, n. 306, prevede, da un lato, misure in favore delle associazioni di produttori nel settore zootecnico e, dall'altro, norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.

In particolare, tale prezzo viene fissato, per ogni annata agraria e per ogni regione, mediante accordo tra le categorie professionali interrate (produttori-trasformatori e centrali del latte) e secondo criteri definiti dagli articoli 8 e 9 della legge n. 306.

L'articolo 10 di detta legge prevede, poi, che, qualora le parti non vi abbiano autonomamente provveduto, le regioni

promuovano e favoriscano la contrattazione e che l'accordo intervenuto tra le parti venga pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione interessata ed assume connotati vincolanti per le parti contraenti.

Il successivo articolo 11, infine, prevede che, qualora non intervenga l'accordo di cui al precedente articolo 10, il prezzo del latte deve essere determinato da una commissione mista presieduta dall'assessore all'agricoltura e composta da rappresentanti delle categorie interessate.

Fin dal 1977 la Commissione delle Comunità europee si era pronunciata avverso l'intervento dei pubblici poteri nel

processo di formazione del prezzo del latte; ma le argomentazioni svolte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a sostegno della legge n. 306 del 1975 avevano indotto l'esecutivo comunitario a soprassedere dall'assumere decisioni di merito.

Successivamente, della questione è stata investita la Corte di giustizia delle Comunità europee, la quale, prima con sentenza emessa a norma dell'articolo 177 del Trattato su di una questione pregiudiziale del TAR del Veneto, e successivamente con sentenza in data 7 febbraio 1984 nella causa n. 166/82, ha sancito la incompatibilità della legge 8 luglio 1975, n. 306, con la normativa comunitaria del settore.

In particolare, la censura di incompatibilità comunitaria concerne gli articoli 10 e 11 della legge, nei quali si configurano forme dei pubblici poteri ritenute inammissibili e tali da sovrapporsi ad una formazione di volontà delle parti contraenti del tutto autonoma ed effettivamente consensuale.

A seguito dell'adozione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee delle predette sentenze, la Commissione

CEE ha ripetutamente invitato il nostro paese ad adottare iniziative e misure idonee ad assumere l'adempimento dell'obbligo di conformarsi al giudicato della Corte.

Il 14 agosto 1986 la suddetta Commissione ha promosso infine un'ulteriore vertenza dinanzi alla Corte di giustizia per la mancata esecuzione della citata sentenza del 7 febbraio 1984; il che impone di procedere con la massima urgenza a provvedere in proposito.

Si è quindi predisposto, l'unito disegno di legge con il quale si dispone l'abrogazione degli articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1975, n. 306, dichiarati, appunto, incompatibili con la normativa comunitaria in quanto autorizzano una fissazione unilaterale del prezzo del latte da parte dei pubblici poteri con carattere vincolante per le parti.

Si ritiene, in tal modo, di poter restituire alla legge n. 306 del 1975 una più esatta dimensione di norma procedurale nel quadro della quale è destinata a svolgersi un'intesa interprofessionale, del tutto immune da interferenze della pubblica autorità.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sono abrogati.